

L'Operatore economico chiede se è possibile partecipare alla gara in forma singola dichiarando il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 e per la categoria OS28 e dimostrando il possesso dei requisiti per la categoria OS30.

Si precisa che la categoria OG11 riguarda l'esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo combinato ed interconnesso funzionalmente, lavorazioni non eseguibili separatamente. Conseguentemente l'impresa qualificata nelle singole categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 non dimostra di saper eseguire le medesime lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente.

L'Operatore economico che intenda partecipare alla gara in forma singola dovrà possedere l'attestazione SOA per la categoria OG1 cl. I e per la categoria OG11 cl. I, in alternativa all'attestazione SOA per l'OG11 è sufficiente la dichiarazione ex art. 90 del d.p.r. 207/2010 che prevede, tra l'altro, l'importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio precedente. L'ANAC ha chiarito che *<<(tale) analogia è da intendere come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri, il cui accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della stazione appaltante cui spetta di valutare "la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara (così AVCP, deliberazione 11.06.2003, n. 165)>>*; a titolo esemplificativo, potranno essere indicati certificati lavori in OG11 per importo equivalente.

Conseguentemente, qualora l'impresa sia in possesso solo della categoria OG1 cl. 1 dovrà necessariamente provare a norma dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 di possedere i necessari requisiti di ordine tecnico organizzativo o, in alternativa, costituire un raggruppamento verticale con un operatore economico in possesso di OG 11, cl. I o che possa dimostrare i requisiti ex art. 90 d.p.r. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento.